

Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze

- Unioni civili
- Convivenze di fatto
- Contratti di convivenza

Unioni civili

La richiesta di costituzione di un'unione civile va sottoscritta congiuntamente da chi la richiede davanti all'Ufficiale di Stato Civile.

Per procedere occorre:

- compilare il modulo di richiesta (allegato 1)
- inviare un'email all'indirizzo protocollo@comune.condove.to.it, completa dei dati anagrafici dei richiedenti e di un recapito telefonico, per **concordare un appuntamento con l'ufficio** per la consegna del modulo e la redazione della richiesta di unione civile
- pagare direttamente presso l'ufficio una imposta di bollo di 16€

Per ogni eventuale chiarimento è possibile indirizzare un messaggio all'indirizzo mail di cui sopra o telefonare al n. 011-9643102.

La Legge 20 maggio 2016, n. 76, recante "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze" è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 118 del 21-5-2016 ed è entrata in vigore il 5 giugno 2016.

Il DPCM n. 144 del 23/07/2016 "Regolamento recante disposizioni transitorie necessarie per la tenuta dei registri nell'archivio dello stato civile, ai sensi dell'art. 1, comma 34, della Legge 20 maggio 2016 n. 76" è in vigore dal 29 luglio 2016.

Convivenze di fatto

La Legge 20 maggio 2016, n. 76, "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze" prevede la disciplina delle convivenze di fatto.

Si intendono per "conviventi di fatto" due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile. Gli interessati a costituire una "convivenza di fatto" devono già risiedere nello stesso appartamento ed essere iscritti anagraficamente nello stesso nucleo familiare.

Gli interessati devono presentare un'apposita dichiarazione sottoscritta da entrambi (modulo dichiarazione conviventi di fatto – allegato 2) presentandosi presso l'Ufficio Anagrafe muniti di documento di identità valido.

La dichiarazione di convivenza di fatto non può essere effettuata da coloro che facciano già parte di un'unione civile, né dalle persone coniugate fino al momento dell'annotazione dello scioglimento o della o della cessazione degli effetti civili sull'atto di matrimonio.

La cancellazione della convivenza di fatto può avvenire nei seguenti casi:

- d'ufficio, in caso di cessazione della situazione di coabitazione e/o di residenza nel comune di Condove di uno o di entrambi i componenti della convivenza di fatto o in caso di matrimonio o unione civile;

- su richiesta di entrambi i componenti (o di uno solo previa comunicazione all'altro), qualora vengano meno i legami affettivi di coppia e reciproca assistenza morale e materiale (modulo cessazione convivenza – allegato 3)

Effetti della dichiarazione della convivenza di fatto:

In base alla nuova legge, i conviventi di fatto:

- hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario;
- in caso di malattia o di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per i coniugi e i familiari;
- ciascun convivente di fatto può designare l'altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati:
 - in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e volere, per le decisioni in materia di salute;
 - in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie
- hanno diritti inerenti la casa di abitazione in caso di morte del conduttore;
- nel caso in cui l'appartenenza a un nucleo familiare costituisca titolo di preferenza nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare possono goderne, a parità di condizioni;
- hanno diritti nell'ambito delle attività di impresa familiare;
- uno dei conviventi di fatto può essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno dell'altro qualora sia dichiarato interdetto o inabilitato;
- hanno gli stessi diritti del coniuge per il risarcimento del danno nel caso di decesso di una parte derivante da fatto illecito di un terzo.

L'ufficiale di anagrafe rilascia la certificazione anagrafica di convivenza di fatto, riportante anche l'eventuale contratto di convivenza stipulato e ricevuto dal professionista, in regola con l'imposta di bollo.

Contratti di convivenza

I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza con atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico.

Il professionista che ha autenticato la sottoscrizione deve provvedere entro 10 giorni alla trasmissione al comune di residenza per la registrazione in anagrafe; anche in caso di successiva risoluzione del contratto di convivenza per accordo delle parti o recesso unilaterale o morte di una delle parti il professionista dovrà darne comunicazione all'anagrafe. La risoluzione avverrà anche a seguito di matrimonio o unione civile tra i conviventi di fatto o tra uno dei conviventi e altra persona.

I contratti di convivenza possono essere trasmessi da Avvocati e Notai al comune di Condove all'indirizzo PEC: condove@comune.condove.to.it

RICHIESTA DI COSTITUZIONE DI UNIONE CIVILE

Il/La sottoscritto/a

.....

Il/La sottoscritto/a

.....

consapevoli delle responsabilità penali per le dichiarazioni mendaci previste dagli art. 75 e 76 D.P.R. n. 445/2000, richiedono di procedere alla costituzione di un'unione civile tra persone dello stesso sesso, ai sensi dell'art. 1 comma 2 della Legge 20 maggio 2016, n. 76 innanzi a codesto ufficio. A tal fine dichiarano, ai sensi dell'art. 1 comma 4 della Legge 20 maggio 2016, n. 76 e dell'art. 43 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445:

di essere nato/a a

..... il/...../.....

di essere cittadino/a

.....

di essere residente a

..... in via

di essere di stato civile:

- celibe/nubile
 già coniugato/a o già unito/a civilmente con

.....

a(.....)

il/...../.....

vedovo/a di

.....

deceduto a(.....)

il/...../.....

di non trovarsi in nessuna delle cause impeditive alla costituzione dell'unione civile di cui all'art. 1, comma 4, della Legge n. 76/2016.

di essere nato/a a

..... il/...../.....

di essere cittadino/a

.....

di essere residente a

..... in via

di essere di stato civile:

- celibe/nubile
 già coniugato/a o già unito/a civilmente con

.....

a(.....)

il/...../.....

vedovo/a di

.....

deceduto a(.....)

il/...../.....

di non trovarsi in nessuna delle cause impeditive alla costituzione dell'unione civile di cui all'art. 1, comma 4, della Legge n. 76/2016.

Le parti dichiarano:

- di non voler variare i rispettivi cognomi a seguito della costituzione dell'unione civile
 ai sensi dell'art. 1, comma 10, della legge n. 76/2016 di voler assumere il seguente cognome comune (scelto tra i propri cognomi):

.....

Inoltre, (cognome e nome della parte eventualmente interessata)

.....

